

TI_GERICHTE 52.2011.602 vom 3. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.602

FR: TI_GERICHTE 52.2011.602 du 3 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.602 del 3 aprile 2012

Regeste

Permesso di dimora

Erwägungen

E. 10

lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998; LALPS; RL 1.2.2.1; art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). 2. 2.1. L'art. 18 LStr prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (a); un datore di lavoro ne ha fatto domanda (b); e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25 (c). L'art. 21 cpv. 1 LStr sancisce che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma: i cittadini svizzeri (a); i titolari di un permesso di domicilio (b); i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa (c). L'art. 22 LStr dispone che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Secondo l'art. 23 LStr, il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati (cpv. 1). All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico (cpv. 2). In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera (cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi (a); persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale (d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (e). Giusta l'art. 85 cpv. 2 OASA, p rima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali

preposte al mercato del lavoro va sottoposta all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per approvazione. Secondo le direttive dell'Ufficio federale della migrazione (n. 4.7.11.2, nella versione del 30 settembre 2011), possono essere consentite delle deroghe all'art. 23 cpv. 3 LStr a favore di calciatori professionisti soltanto se la squadra gioca in una delle due leghe superiori (ad es. la Super League e Challenge League, corrispondenti al primo e secondo livello del campionato svizzero) e se essi vantano una solida esperienza pluriennale della competizione a livello internazionale (almeno tre anni in una lega superiore). Per quanto riguarda i giovani calciatori nella fascia di età tra i 18 e i 21 anni che non possono ovviamente vantare la summenzionata esperienza, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che una deroga è consentita se essi sono stati attivi negli ultimi tre anni, di cui almeno uno regolarmente in un club professionistico nazionale ad alto livello (STAF C-4642/2007 del 7 dicembre 2007, consid. 5). Tale prassi giurisprudenziale, sviluppata sotto l'egida dell'art. 8 dell'abrogata ordinanza sulla limitazione degli stranieri del 6 ottobre 1986, risulta senz'altro applicabile anche nell'ambito della vigente legge federale sugli stranieri. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta tale conclusione (ricorso ad 4).

2.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera come calciatore professionista. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Nigeria, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del giocatore che la ricorrente intende assumere. Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

3. 3.1. In concreto, dagli atti risulta che K_____, titolare di un'autorizzazione di soggiorno in Italia, è nato il _____ 1989 e che al momento della richiesta del permesso sollecitato aveva quindi 21 anni. Negli anni scorsi, nella vicina Penisola, egli è stato tesserato per le seguenti squadre (v. scheda analitica della carriera e curriculum sportivo, prodotto con l'istanza): · nella stagione 2007/2008, per _____ (giovanili), tuttavia senza mai giocare in Serie A; · nella stagione 2008/2009, per la S_____, allora militante nella Serie B (2 presenze per un totale di 62 minuti), e per il P_____, attiva nella serie professionistica di Prima Divisione (6 presenze per complessivi 47 minuti); · nella stagione 2009/2010, per il V_____, nella serie professionistica (Lega Pro) di Prima Divisione (nessuna presenza durante le 38 partite di campionato, ritenuto pure che a partire dall'agosto 2009 egli è rimasto inattivo per oltre un anno a causa di un infortunio); · nella stagione 2010/2011, per il R_____, squadra militante nella serie professionistica (Lega Pro) di Seconda Divisione (14 presenze durante le 38 partite di campionato, per 532 minuti su 3420). Va osservato che in Italia, i campionati di Prima e Seconda Divisione (già C1 e C2) corrispondono al terzo e quarto livello del campionato nazionale professionistico di calcio.

3.2. Alla luce di quanto precede, risulta con tutta evidenza che K_____ non adempie le condizioni per una deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora per svolgere l'attività di calciatore professionista in Svizzera. Tenuto conto dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale, non si può infatti ritenere che in tutti questi anni l'interessato sia sempre stato attivo ed abbia giocato per almeno un anno e

regolarmente in un club professionistico nazionale ad alto livello . L'unica esperienza che egli può vantare in questo senso nel corso degli ultimi tre anni precedenti la richiesta è infatti quella presso la S _____, allora militante nella Serie B nella stagione 2008/2009, dove ha tuttavia totalizzato soltanto 2 presenze in 42 partite per un totale di 62 minuti. In siffatte circostanze, non è nemmeno dato di vedere come la ricorrente possa considerare la decisione governativa impugnata carente di motivazione e quindi lesiva del suo diritto di essere sentito, per non avere indicato quante partite un giocatore dovrebbe disputare per poter ottenere la deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr. 4. La ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con altri casi, segnatamente quello di un calciatore africano senza esperienza e militante in una squadra ticinese, ove il dipartimento gli avrebbe rilasciato un identico permesso e questo nonostante non adempisse le condizioni per la deroga di cui all'art. 23 cpv. 3 LStr. A prescindere dal fatto che ogni fattispecie va valutata e decisa singolarmente, in base alle sue peculiarità, giova in ogni caso ricordare che il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello dell'uguaglianza e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in situazioni del tutto particolari, che qui non sono date, dal momento che non risulta affatto che vi siano gli estremi per ravvisare la presenza di una prassi costante contraria alla legge, segnatamente alla LStr, che l'autorità cantonale non intende abbandonare, suscettibile di giustificare una simile eccezione (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 518 segg.; Max Imboden/René A. Rhinow , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, 5a ed., n. 71 B i segg.). Per il resto poi l'insorgente si appella ad altri non meglio precisati casi in maniera talmente generica da non poter nemmeno essere presi in considerazione, in quanto sono privi di qualsiasi consistenza. 5. Si deve pertanto concludere che, non rilasciando un permesso di dimora a K _____, il dipartimento non ha violato le disposizioni invocate. La decisione censurata, conforme alla giurisprudenza federale, non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno in Italia. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto, senza che sia necessario verificare se le condizioni di lavoro e il salario previsto di fr. 3'800.– lordi mensili, che K _____ avrebbe dovuto percepire per svolgere l'attività di calciatore professionista presso il FC RI 1, siano conformi a quelli in uso nella professione. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.